



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I - Anagrafe Popolazione Residente

Prot. n. 200501297/15100/297

Roma, 1 febbraio 2005

### CIRCOLARE N°. 9 (2005)

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
  
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
  
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
  
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 A O S T A
  
- e, per conoscenza:**
  
- AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
  
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
  
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
  
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE  
Via Cavour n. 6 00184 R O M A
  
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
  
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I – Anagrafe Popolazione Residente

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO  
CIVILE ED ANAGRAFE  
Via dei Mille n. 35 E/F **40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)**
  
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o  
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 **56021 CASCINA (PI)**
  
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE  
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
**= per gli adempimenti di competenza =** **S E D E**

**OGGETTO:** Applicazione art. 1 della Legge 15.2.1989, n. 54, inerente "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace"

L' art. 1 della legge 15.02.1989 n. 54 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni "nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, hanno l' obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene."

L' art. 2 della stessa legge prevede, altresì, che le pubbliche amministrazioni "hanno l' obbligo, anche su richiesta orale dello stesso cittadino, di adeguare il documento alle norme della presente legge."

Sull' argomento, questo Ministero ha emanato varie circolari e, da ultimo, la n. 19 del 20.11.2001, con cui sono state date precise disposizioni in ordine al rilascio delle certificazioni.



# *Ministero dell'Interno*

## **Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

*Area I – Anagrafe Popolazione Residente*

Tuttavia, continuano a pervenire segnalazioni da parte di cittadini italiani che, malgrado il disposto della Legge in oggetto, si sono visti rilasciare certificazioni non conformi al dettato normativo.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei signori Sindaci in ordine alla corretta applicazione della previsione normativa e di verificarne l'adempimento anche nell'ambito delle consuete visite ispettive.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)